

Codice A1604B

D.D. 5 agosto 2021, n. 516

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Moie - codice univoco CN-S-10794, ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) e gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.).**



**ATTO DD 516/A1604B/2021**

**DEL 05/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Moie - codice univoco CN-S-10794, ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) e gestita dall’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “*Cuneese*”, d’intesa con il Comune di Chiusa di Pesio (CN) e con l’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (di seguito A.C.D.A. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 14 maggio 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. della sorgente potabile denominata *Moie* - codice univoco CN-S-10794, ubicata nel medesimo Comune di Chiusa di Pesio - dati catastali dell’opera di presa: foglio di mappa n. 18, particella catastale: n. 352.

L’area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

La sorgente *Moie* è situata a Nord dell’abitato di Chiusa di Pesio - in prossimità del confine amministrativo con il Comune di Pianfei - presso la località omonima, in adiacenza dell’alveo del rio Moie, affluente in destra del torrente Pesio. La morfologia caratterizzante l’area in esame è tipica dei rilievi collinari, con versanti ad acclività media controllata prevalentemente dalla natura litologica dei terreni presenti; la zona di emergenza è posta a margine tra la classe II e la classe IIIa di pericolosità geomorfologica, risultando non interessata da processi di dissesto sia recenti, sia in atto, sia quiescenti. L’opera di presa, realizzata negli anni 80’, non risulta coinvolta da processi legati alla dinamica torrentizia.

L’utilizzo della sorgente è stato autorizzato provvisoriamente dalla Provincia di Cuneo con la determinazione n. 3950/2011 del 25 agosto 2011 a favore dell’A.C.D.A. S.p.A., per una portata massima di 1,30 l/s e una portata media di 1,05 l/s.

Per la definizione del regime idrogeologico della sorgente è stato effettuato un monitoraggio delle portate per un arco temporale di un anno idrologico - dal 12/01/2018 al 11/01/2019 - tramite sonda multiparametrica installata in corrispondenza dell'opera di presa, attrezzata con stramazzo a parete sottile e sezione rettangolare, che ha consentito di stabilire che la sorgente ha portate costanti e generalmente comprese tra 2 e 3 l/s, con un tempo di dimezzamento superiore ai 50 giorni. L'elaborazione dei dati ha permesso di individuare - secondo quanto previsto dal punto 3.1.4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 - una classe di vulnerabilità intrinseca bassa (D) dell'acquifero captato e, in applicazione del *criterio idrogeologico* - che la zona di rispetto debba essere una superficie unica non suddivisa in ristretta e allargata; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo; si effettuano, tuttavia, attività di pascolo, pertanto, è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di CHIUSA DI PESIO - SORGENTE MOIE - AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Chiusa di Pesio (CN) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25 maggio 2020.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 21 ottobre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, per quanto attiene ai centri di potenziale pericolo, la stessa Agenzia non ha evidenziato particolari criticità entro la zona di rispetto ristretta individuata; tuttavia, utili suggerimenti al riguardo sono proposti e riportati nelle conclusioni del Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari presentato, che rimarcano l'attenzione sul divieto di stabulazione e pascolo sui mappali ricadenti nella zona di rispetto di pertinenza dell'unica azienda agricola interessata, dedicata all'allevamento di bestiame. Invece, per quanto attiene la zona di tutela assoluta, deputata a contenere e confinare adeguatamente l'accesso all'opera di presa, la stessa necessita di una rivisitazione strutturale della recinzione perimetrale, non esattamente coerente alle distanze e alle specifiche previste dalla normativa.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - sede di Mondovì, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 5 novembre 2020, ha evidenziato che l'acqua prelevata dalla sorgente in esame viene utilizzata per alimentare la rete dell'acquedotto comunale "*Delle Moie*" di Pianfei, che approvvigiona frazione Blangetti, località Marenghi e località Giaccaria e il concentrico principale.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata, evidenziando che non si sono mai riscontrati inconvenienti gravi, tranne qualche sporadico episodio di inquinamento batteriologico minimo (in data 30/06/2010 presso la fontana dei giardini pubblici - 9 *coliformi totali* - e in data 24/10/2018 presso la fontana pubblica di località Blangetti - 11 *coliformi totali*, con esito conforme dopo ripetizione del prelievo in data 07/11/2018). Altre criticità sulla rete non sono mai state rilevate.

In relazione alla sorgente in esame, nella cui area di salvaguardia è presente una ridotta superficie agraria destinata a pascolo stagionale nel periodo estivo che, tradizionalmente, non viene concimata con fertilizzanti naturali e/o con letame, né sono somministrati fitofarmaci con letame, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trovandosi in ambito collinare, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia della sorgente *Moie*, caratterizzata dalla presenza di prati permanenti, prati pascoli, castagneti da frutto e boschi. In questi contesti morfologici la gestione agricola della zona di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stata classificata come bassa e, pertanto, appartenente alla Classe D per quanto riguarda la gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal minimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, da una minima limitazione degli interventi ammessi.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 27 maggio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Moie* - codice univoco CN-S-10794, ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) e gestita dall'A.C.D.A. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Moie* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Moie*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti sulla zona di rispetto ristretta potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3950/2011 del 25 agosto 2011, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente l'A.C.D.A. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata *Moie*, ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio, per una portata massima di 1,3 l/s e una portata media di 1,05 l/s;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Chiusa di Pesio (CN) n. 62 del 25 maggio 2020, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 21 ottobre 2020 - prot. n. 0002416/2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - sede di Mondovì, in data 5 novembre 2020 - prot. n. 0118254/P;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", in data 14 maggio 2021 - prot. n.

1163, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

#### *determina*

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Moie* - codice univoco CN-S-10794, ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) e gestita dall'A.C.D.A. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Comune di CHIUSA DI PESIO - SORGENTE MOIE - AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale*

29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l’area di salvaguardia, classificata in Classe D, all’interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, l’accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l’utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l’azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l’uso di geo-disinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. Inoltre, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa di Pesio (CN) - A.C.D.A. S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione dell’edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- d. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente potabile denominata *Moie* e ubicata nel Comune di Chiusa di Pesio - A.C.D.A. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- e. A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Chiusa di Pesio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente

provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato





acda  
azienda cuneese dell'acqua spa



Comune di CHIUSA DI PESIO

SORGENTE MOIE

Livello di Progettazione: Istanza di Definizione delle Aree di Salvaguardia

Oggetto elaborato: Aree di Salvaguardia


Progetto: acda  
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171.329711 - Fax 0171.329710  
Partita IVA: 02468770041  
Capitale sociale € 5.000.000  
e-mail: acda@acda.it  
PEC: acda@legalmail.it

Geologo incaricato: Dott. Geol. Giuseppe GALLIANO  
Ordine dei geologi del Piemonte n°103

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
SD00007	DE	IDR	DW	02	00	06.09.2019

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00	EMISSIONE pre definizione aree salvaguardia	06.09.2019	G. Galliano	G. Oggero Viale	R. Baltrici

Scala 1:2.000



LEGENDA


Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto (ZR)

Direzione di flusso idrico sotterraneo

Punto di riferimento coordinate vertici

Coordinate UTM delle sorgenti  
396421.030 E  
4911073.158 N



Angolo di riferimento rispetto al nord coordinate vertici (31°)

Tabella 1 - Superfici delle particelle interessate dalle aree di salvaguardia della ZTA - ZR

ZTA		ZR	
Particella	Sup. (mq)	Particella	Sup. (mq)
240	45,41	282	1105,14
352	143,21	248	29,05
282	78,40	283	2319,56
		284	718,55
		285	544,61
		286	1370,59
		287	2380,7
		288	7779,87
		290	27,62
		291	687,62
		316	604,86
		303	27,67
		158	297,17
		160	411,6
		160	1406,59
		35	32,76
		33	626,16
		31	2004,5
		32	308,77
		30	899,22
		Strada	610,23

Tabella 2 - Coordinate vertici delle superfici ZTA - ZR

ZTA		ZR	
A	B	C	D
X (m)	752,3	752,3	752,3
Y (m)	344,1	326,7	326,7
E	752,3	582,65	582,65
F	752,3	582,65	582,65
G	752,3	582,65	582,65
H	752,3	582,65	582,65
I	576,54	448,8	448,8